



Giunta Regionale della Campania

Allegato 4
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 4 /2015

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dipendente: Sig. Cannavale Antonio, nato a Casaluce il 22/11/1958, matr.n. 16921
c. f. **CNNNTN58S22B916A**

Oggetto della spesa: risarcimento danni, interessi legali

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot.n. 48048 del 26/01/2015 (prat.n.104/10 CC/Avv.ra) l'Ufficio Speciale. Avvocatura Regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n. 5431/13 del Tribunale di S.M.C.Vetere-Sez. Lavoro depositata il 30/10/2013 e notificata, in forma esecutiva l'11/12/2013.

Il Giudice del Lavoro in accoglimento del ricorso, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore del dipendente sig. Cannavale Antonio, della complessiva somma di € 3.408,62 a titolo di risarcimento del danno per perdita di *chance*, conseguente alla mancata valutazione dei risultati dei titolari di Posizione Organizzativa per gli anni 2000 e 2001, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo.

Il Tribunale di S.M.C.Vetere ha, altresì, compensato interamente tra le parti le spese di lite.

Scheda debiti fuori bilancio Cannavale

pag. 1 di 2



L' Unità Operativa Dirigenziale 04 con nota prot. n. 99351 del 12/02/2015 ha richiesto alla UOD 07 (Trattamento Economico) , le somme lorde dovute al predetto dipendente a titolo di interessi legali

La suddetta U.O.D 07, con nota prot .n. 203015 del 24/03/2015 ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo degli accessori da applicare alla sentenza in parola; Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. 5431/13 del Tribunale di S.M.C.Vetere - Sez. Lavoro - depositata il 30/10/2013 e notificata in forma esecutiva in data 11/12/2013

TOTALE DEBITO

€ 4.516,97

Dipendente Sig. Cannavale Antonio , matr.n. 16921

Risarc. "danno emergente"per mancata retrib. Di risult. P.O. (anni 2000-01 € 3408,62

- Interessi legali maturati al 26/06/2015 € 1.108,35

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot .n. 48048 del 26.01.2015 dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale;
- sentenza n. 5431/13 del Tribunale di S.M.C.Vetere - Sez. Lavoro - depositata il 30.10.2013 e notificata in forma esecutiva in data 11.12.2013

Napoli, 04/06/2015

Il Responsabile della P.O.
Dott. Giuseppe Danniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis



817 *Giunta Regionale della Campania*
 Ufficio Speciale
 Avvocatura Regionale
 U.O. D. 60 01 03
 Ambiente, Lavoro, Personale

DIP 55 DG 14 UOD
 Direzione Generale per le Risorse Umane
 Stato Giuridico e Inquadramento
 Via Santa Lucia, 81 **NAPO**

UOD 04
 26/1
 G

DIP. 55 - DG.
 Al Sig. Capo Dipartimento Delle Risorse
 Finanziarie e Strumentali
Dott. Salvatore Varri
 Via Santa Lucia, 81 **NAPO**

REGIONE CAMPANIA
 Prot. 2015. 0048048 26/01/2015 09,22
 Mitt. A B C 4 Avvocatura

Ass. 681403 UOD Stato giuridico ed Inquadramento
 Classifica : 4



27 GEN. 2015

cc- *1884/104/10*

Trasmissione sentenze

Facendo seguito a pregressa corrispondenza si trasmette in allegato alla presente, copia delle sentenze, rese nei procedimenti indicati in tabella:

Nome	SENTENZA	Autor. Giudiz.
<i>CANNARALE ANTONIO</i>	<i>5431/13</i>	<i>STON</i>

Baller

Tale difesa non ritiene necessario proporre gravame come da relazione dell'avvocato incaricato che si ritiene di poter condividere, salvo diverso, motivato e comprovato avviso della struttura in indirizzo.

Si invita, pertanto, codesto Ufficio, qualora possibile, ad approntare con sollecitudine i provvedimenti di liquidazione delle somme ivi indicate, onde evitare ulteriore aggravio di costi per l'Ente derivante da azionamento di procedura esecutiva.

IL DIRIGENTE UOD 03
 Avv. Pasquale D'Onofrio

Via Marina, 19/C - Pal. Armieri - 80133 Napoli - Tel. 081 796 35 19 - Fax 081 796 37 66

cc 10/10/14 Letizia

Simone

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0855115 16/12/2014 12,16
Mitt. : CANNAVALE ANTONIO

Ras : A.G.C.4 Avvocatura

Classifico : 4.1.1.



UFFICIO	REGIONE CAMPANIA
UFFICIO	UFFICIO
UFFICIO	UFFICIO
UFFICIO	UFFICIO
UFFICIO	UFFICIO
UFFICIO	UFFICIO
UFFICIO	UFFICIO
UFFICIO	UFFICIO
UFFICIO	UFFICIO
UFFICIO	UFFICIO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO

Il giudice del lavoro dott. Anna Rita Motti,
alla pubblica udienza del 30.10.2013 ha pronunciato la seguente :

SENTENZA

15 DIC 2014

nella causa iscritta al n.11583/2008 R.G. Lavoro

tra

CANNAVALE ANTONIO rappresentato/a e difesa/o, giusta procura a margine del ricorso,
dall'avv. Pasquale Lucio Monaco, con il quale, elettivamente domicilia in Santa Maria Capua
Vetere, via Martiri del Dissenso n.31,;

ricorrente

e

Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
Modesto Letizia, con cui elett.mente domicilia in Caserta, loc.San Benedetto, via Arena, presso
lo Stap Ecologia ;

oggetto: pagamento somme; risarcimento danni.

Motivi in fatto ed in diritto

Ufficio Speciale Avvocatura Regionale
15 DIC 2014
U.O.D. 03 - Ambiente, Lavoro, Personale

Con ricorso ritualmente notificato, la parte ricorrente di cui in epigrafe, funzionario della
Regione Campania ctg. D, esponente:

- che il CCNL comparto Regioni ed autonomie locali del 31 marzo 1999 aveva modificato il sistema di classificazione del personale, articolandolo in quattro categorie;
- che per la ctg. A è stata prevista un'area delle posizioni organizzative;
- che l'art.11 del contratto collettivo decentrato integrativo distingue tale area delle posizioni organizzative in tre livelli:
 - 1) posizione organizzativa di unità complessa (liv.A);
 - 2) posizione organizzativa di funzioni professionali o specialistiche (liv.B);
 - 3) posizione organizzativa di staff (liv.C);
- che con decreto dirigenziale n.75 del 30 marzo 2001 le era stato conferito l'incarico di posizione organizzativa di staff di liv.C, "(...) salvo revoca in caso di risultati negativi o di intervenuti mutamenti organizzativi";
- che le veniva, di conseguenza, assegnata una retribuzione di posizione e, ai sensi del cit. art.11 CCDI, una indennità di risultato pari al 20% della retribuzione di posizione, "previa valutazione dei risultati da parte dei rispettivi dirigenti di settore, sulla base di un sistema di

0857

RR

valutazione messo a punto dal Nucleo di Valutazione costituito con delibera di GR n.8493 del 22.11.1998”;

- che, tuttavia, la Regione non aveva, per L'ANNO 2000 E 2001, proceduto alla suddetta valutazione, non ottemperando al cit. art.11, nonostante un espresso sollecito in tal senso del Difensore civico (nota 26 marzo 2002).

Ciò premesso, deducendo che l'assenza di tale controllo aveva impedito che si potesse procedere ad un apprezzamento dei risultati raggiunti dall'istante, con la conseguenza che, difettando tale valutazione, nulla aveva percepito a titolo di indennità di risultato per gli anni de quo chiedeva all'adito giudice del lavoro, previa verifica della titolarità dell'incarico di responsabile della posizione organizzativa di livello A condannarsi la Regione Campania al pagamento in suo favore della somma di euro 3408,62 a titolo di risarcimento del danno per perdita di chance. Vinte le spese del giudizio con attribuzione.

Si costituiva tardivamente la Regione Campania, deducendo che non poteva essere corrisposta alla ricorrente la retribuzione di risultato perché non era stato attivato il sopradescritto sistema di valutazione.

Acquisita la documentazione prodotta, la causa, all'udienza odierna è discussa e decisa come da separato sentenza contestuale pubblicamente letta.

Preliminarmente va detto che la tardiva costituzione della convenuta rende inutilizzabile la documentazione prodotta.

La domanda è fondata nei termini segnati dalla presente motivazione.

L'art.8 del CCNL 31.3.1999- area delle posizioni organizzative- prevede che:

I: “gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e risultato:

- a) lo svolgimento di funzioni di direzione e di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
- b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o all'iscrizione ad albi professionali;
- c) lo svolgimento di attività di staff e/o studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza.

II: tali posizioni, che non coincidono necessariamente con quelle già retribuite con l'indennità di cui all'art.37 co.4 del ccnl 6.7.1995, possono essere assegnata esclusivamente a dipendenti classificati nella qualifica D sulla base e per l'effetto di incarico a termine conferito in conformità alle regole di cui all'art.9”.

L'art.9 col. del CCNL 31.3 1999 prevede che “gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 5 anni, previa determinazione dei criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità”.

Il successivo co.4 prevede che “i risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo, sono soggetti a valutazione annuale in base a criteri e procedure predeterminate dall'ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art.10 co.3”.

A sua volta l'art. 10 ccnl. 31 .3 1999 intitolato “retribuzione di posizione e retribuzione di risultato” prevede che:

1) il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all'art.8 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente CCNL, compreso il compenso per lavoro straordinario, secondo la disciplina del CCNL per il quadriennio 1998-2001”.

2) “l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di lire 10.000.000 ad un massimo di lire 25.000.000 annui lordi per tredici mensilità. Ciascun ente stabilisce la



graduazione della retribuzione di posizione in relazione a ciascuna delle posizioni organizzative previamente individuate".

3) l'importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita. Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale.

4) il valore complessivo della retribuzione di posizione e di risultato non può essere comunque inferiore all'importo delle competenze accessorie e delle indennità assorbite ai sensi del comma 1".

A tale complesso di norme deve aggiungersi l'art.11 del CCDI, secondo cui la retribuzione di risultato, per l'anno 2000 e per i successivi periodi, viene fissata nella percentuale - non variabile - del 20% della retribuzione di posizione, "*previa valutazione dei risultati da parte dei rispettivi dirigenti di settore, sulla base del sistema di valutazione messo a punto dal Nucleo di Valutazione costituito con delibera di GR del 22.11.1998*".

Infine, ai sensi dell'art.12 CCDI, la revoca dell'incarico può essere disposta, con provvedimento scritto e motivato, o nel caso di mutamenti organizzativi (e dunque a prescindere da profili di demerito), ovvero a seguito di "risultati negativi".

Come è agevole osservare dal combinato disposto delle norme pattizie appena riportate, condizione del diritto al riconoscimento della indennità di risultato è la valutazione positiva del dipendente, espressa dal dirigente competente, secondo i criteri e le procedure predeterminate dall'ente.

Ne consegue che il ricorrente in nessun caso potrebbe ottenere il riconoscimento dell'indennità di risultato in mancanza del presupposto per la sua erogazione, ovvero l'avvenuta valutazione positiva.

Non può esservi, tuttavia dubbio, all'esito delle acquisizioni processuali che l'omissione della dovuta valutazione abbia causato al ricorrente un danno, qualificabile nei termini di cui appresso.

Dal complesso di norme richiamate si evince chiaramente che la retribuzione di risultato è parte integrante del trattamento economico accessorio del personale di ctg. D, e che essa deve essere corrisposta a ciascun dipendente, previa valutazione annuale.

L'art.10 co.3 non prevede, infatti, una discrezionalità nell'erogazione ove sia stata effettuata la previa valutazione dei risultati e ove, naturalmente, essa sia positiva. Ciò significa che l'amministrazione datrice di lavoro non può esimersi dall'effettuare la valutazione e, in caso contrario, incorre in un inadempimento di natura contrattuale.

Ma ciò significa anche che il comportamento omissivo può essere valutato, come richiesto in questa sede dal ricorrente sotto altro specifico profilo, quello della verifica del danno subito in considerazione di una perdita di *chance*.

Va ricordato che la perdita di "chance", consistente nella privazione della possibilità di sviluppi o progressioni nell'attività lavorativa, costituisce un danno patrimoniale risarcibile, qualora sussista un pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare) consistente non in un lucro cessante, bensì nel danno emergente da perdita di una possibilità attuale. Ne consegue che la "chance" è anch'essa una entità patrimoniale giuridicamente ed economicamente valutabile, la cui perdita produce un danno attuale e risarcibile, qualora si accerti, anche utilizzando elementi presuntivi, la ragionevole probabilità della esistenza di detta "chance" intesa come attitudine attuale (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12243 del 25/05/2007).

In proposito, la Suprema Corte ha già avuto modo di chiarire che, ad esempio, in caso di esclusione del lavoratore dalla partecipazione ad un concorso per la promozione ad una qualifica superiore, occorre tenere distinte le domande di risarcimento del danno aventi per oggetto, da un lato, il pregiudizio derivante dalla mancata promozione (promozione configurata come sicura in caso di partecipazione al concorso) e, dall'altro, la perdita di "chance", cioè la mera probabilità di conseguire la promozione in conseguenza della partecipazione al concorso. In quanto costituiscono domande diverse, non ricomprende l'una



nell'altra, in relazione alla diversità di fatti e circostanze da cui desumere l'entità della probabilità per l'interessato per vincere il concorso.

Diverso è anche il contenuto dell'onere probatorio posto a carico del lavoratore nei due casi, in quanto, in caso di domanda di risarcimento danni per perdita di "chance", il ricorrente ha l'onere di provare, anche facendo ricorso a presunzioni e al calcolo delle probabilità, soltanto la possibilità che avrebbe avuto di conseguire il superiore inquadramento, atteso che la valutazione equitativa del danno ex art. 1226 cod.civ. presuppone pur sempre che risulti comprovata l'esistenza di un danno risarcibile (Sez. L, Sentenza n. 852 del 18/01/2006; Sez. L, Sentenza n. 11340 del 10/11/1998).

Le richiamate pronunce, sia pur con riferimento ad ipotesi diverse da quella in questione, giovano in quanto enunciano principi di carattere generale in ordine alla definizione della fattispecie, degli elementi costitutivi che la compongono, degli oneri della prova gravanti sulle parti.

Orbene, in applicazione delle linee guida tracciate, va detto che nel caso che ci occupa risulta ben comprovata la probabilità – più che "mera" – che parte ricorrente, ove l'amministrazione non fosse stata inadempiente, avrebbe visti accertati i risultati conseguiti.

Invero, non vi è contestazione sul fatto che il ricorrente abbia prodotto i risultati (tant'è che è stato riconfermato nell'incarico); la contestazione sorge solo con riferimento alla valutazione degli stessi.

Inoltre la parte ricorrente risulta, come detto, confermata nell'incarico per gli anni a venire, il che fa ragionevolmente ritenere che abbia adempiuto ai doveri sulla stessa gravanti.

Sicché la mancata corresponsione della retribuzione di risultato costituisce una perdita economica direttamente ricollegabile all'inerzia del datore di lavoro e non certo a presunti demeriti dell'istante, demeriti di cui, come si è detto, non è traccia nella comparsa di risposta del convenuto.

Né può correttamente sostenersi, per negare la fondatezza della pretesa attorea, che il diritto al conseguimento del risarcimento sorgerebbe solo all'esito della valutazione, visto che non vi è dubbio che l'inerte condotta datoriale ha di fatto determinato l'impossibilità del conseguimento delle somme previste.

La Regione, lo si ribadisce, non ha allegato gli eventuali motivi per cui l'istante, se valutato, non avrebbe superato con esito favorevole il vaglio della Commissione Giudicatrice, non palesando, in sostanza, reali fatti impeditivi alla risarcibilità dell'altrui posizione giuridica lesa.

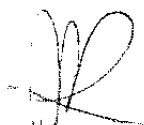
In ordine alla quantificazione del danno, indipendentemente da ogni valutazione sulla qualificabilità giuridica dello stesso secondo le più varie classificazioni giurisprudenziali, il Giudicante ritiene che appaia equo che esso coincida con la somma che la parte ricorrente avrebbe conseguito a titolo di retribuzione di risultato qualora la valutazione fosse stata effettuata. Nella specie, stante il vincolo costituito dalla domanda formulata, essa può essere quantificata nella misura di cui in dispositivo secondo il criterio applicabile ove l'indennità fosse stata correttamente liquidata in via amministrativa.

Pertanto, la Regione Campania deve essere condannata al risarcimento del danno per l'importo richiesto in ricorso pari a euro 3408,62 oltre interessi legali dalla maturazione al saldo; non spetta la rivalutazione monetaria, trattandosi di rapporto di lavoro di pubblico impiego, per il quale permane il divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria.

Vista la sussistenza di orientamenti contrastanti in giurisprudenza, stimasi equo compensare le spese di lite.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti in epigrafe, contrariis reiectis, così provvede:

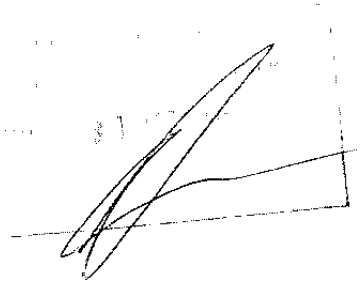
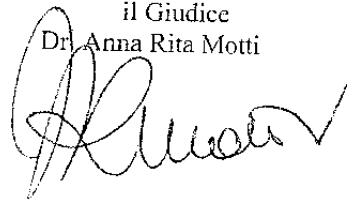


- a) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di euro 3408,62 a titolo di risarcimento per il danno patito, oltre interessi legali come in motivazione;

- b) compensa interamente tra le parti le spese di lite.

Santa Maria Capua Vetere, 30.10.2013

il Giudice
Dr. Anna Rita Motti





TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

REPUBBLICA ITALIANA-IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero, di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Si rilascia in forma esecutiva a richiesta

dell'Avv. F. L. RUSSO quale procuratore

S.Maria C.V. __08/11/2013.-

IL DIRETTORE AMM./VO
f.to Dr.ssa Fiorella RUSSO

E' copia conforme per uso notifica

S.Maria C.V. __08/11/2013.-

IL DIRETTORE AMM./VO
Dr.ssa Fiorella RUSSO

ISTANZA DI NOTIFICA

Ad istanza del sig. Antonio Cannavale e su richiesta dell'avv. Pasquale Lucio Monaco, si notifici a mani il su esteso atto all'indirizzo di:

- **Regione Campania** in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta Regionale, domiciliato per la carica in **Napoli alla Via S. Lucia n° 81.**

11/10/2017
L. 11/10/2017
01/10/2017